

Allegato A

REGIONE TOSCANA

Regolamento

FONDO DI GARANZIA

AZIONE 1.3.1

DOCUP 2000-2006

REGIONE TOSCANA OBIETTIVO 2

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) “*PMI*”, indica le piccole e medie imprese:
- i) come definite dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
 - ii) aventi sede operativa o unità locale nelle aree obiettivo 2 della Toscana;
 - iii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - iv) non in difficoltà, ovvero che non si trovino nelle seguenti condizioni:
 - (1) in caso di società a responsabilità limitata, la *PMI* abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (2) in caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, la *PMI* abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - (3) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti della *PMI* di una procedura concorsuale per insolvenza.Una *PMI* costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste al punto (3).
- b) “*nuove imprese*”, indica le *PMI* che, alla data di invio a *Fidi Toscana* della richiesta di *garanzia*, abbiano iniziato l'attività da non oltre 18 mesi; per data di inizio dell'attività si intende la data di emissione da parte della *PMI* della prima fattura;
- c) “*Fondo*”, indica il “Fondo di garanzia per gli investimenti delle *PMI* nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio della Toscana”, di cui al DOCUP Regione Toscana Obiettivo 2 e Sostegno Transitorio anni 2000 – 2006, Azione 1.3.1;
- d) “*Fidi Toscana*”, indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6;
- e) “*soggetti finanziatori*”, indica:
- i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- f) “*garanzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta;

g) “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi concessi dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* a fronte di *investimenti*;

h) “*investimenti*”, indica le seguenti spese effettuate o da effettuare nelle aree Obiettivo 2 della Toscana:

A) Aiuti agli investimenti

Gli investimenti devono consistere:

- i. in attivi materiali e immateriali destinati a:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento;
 - b) estensione di uno stabilimento esistente;
 - c) diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
 - d) trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ii. nell’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

In particolare sono ammesse le seguenti spese:

- i. acquisto di terreni per un importo inferiore al 10% della spesa ammissibile totale per l’operazione considerata; i terreni non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
- ii. acquisto o realizzazione di fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature; i beni non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
- iii. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate; gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria;
 - b) essere considerati ammortizzabili;
 - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l’acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
 - d) figurare all’attivo dell’impresa per almeno tre anni.

B) Aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere

Sono ammissibili le spese per:

- i. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché la natura di tali servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad attività regolari quali, ad esempio:
 - a) la consulenza fiscale;
 - b) la consulenza legale;

- c) la pubblicità;
- ii. la partecipazione a fiere, limitatamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile.

Sono comunque esclusi:

- i. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- ii. per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
- iii. gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi parenti entro il secondo grado;
- iv. l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- v. gli interessi passivi.

Art. 2

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *garanzie* sugli investimenti già effettuati sono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006. L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è fissato in misura pari al 13,33%, una tantum, dell'importo garantito dal *Fondo*. Le *PMI*, anche tramite i *soggetti finanziatori*, sono obbligate a fornire a *Fidi Toscana* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. *Fidi Toscana* comunica alle *PMI*, anche tramite i *soggetti finanziatori* l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia*. Le imprese non si devono trovare in difficoltà ai sensi della Comunicazione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02).

2. Le *garanzie* sui *finanziamenti* relativi a *investimenti* da effettuare sono concesse ai sensi delle seguenti normative:

- a. Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria);

- b. Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

L'intensità agevolativa della *garanzia* espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura di *Fidi Toscana*, quale differenza tra:

- a. il premio esente e,
b. l'eventuale commissione versata dalla *PMI*.

Il premio esente è calcolato applicando all'importo effettivamente garantito da *Fidi Toscana* all'inizio di ciascun anno interessato, i premi esenti annui sotto elencati, attualizzati al tasso europeo di riferimento e attualizzazione incrementato di 100 punti base (reference and discount rate, pubblicato sul seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

Rating <i>Fidi Toscana</i>	Premio esente annuo
AAA	0,4%
AA	0,55%
A	0,8%
BBB	2%
BB e nuove imprese	3,8%
B	6,3%
C	impresa non garantibile

La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *investimento*, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

Successivamente all'autorizzazione da parte della Commissione Europea e fino al 31.12.2010 le *garanzie* potranno godere delle misure di aiuto previste dalla Comunicazione della Commissione "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno del finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C16/01).

Art. 3

(*Soggetti e settori ammissibili*)

1. Possono beneficiare della *garanzia* le *PMI*:
- a) che rispettino le norme vigenti in materia ambientale, di pari opportunità tra uomo e donna, di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- b) cui *Fidi Toscana* abbia rilasciato un rating non inferiore a “B” e per le quali la stessa *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali è richiesta la *garanzia*. Fatta eccezione per le operazioni relative alle *nuove imprese* devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:
- (a) il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare. La *PMI* dal cui l’ultimo bilancio approvato risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo inferiore al 5% è ammissibile alla *garanzia* a condizione che produca:
- (i) idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto sia avvenuto, tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell’ultimo esercizio;
- (ii) uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non inferiore al 5%;
- (b) il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le imprese edili il fatturato è sostituito dal valore della produzione. Per le imprese alberghiere proprietarie dell’immobile in cui operano il parametro oneri finanziari su fatturato può essere sostituito con il parametro: rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non inferiore al 15%;
- c) operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

<p>B – <i>Estrazione di minerali da cave e miniere</i></p> <p>Ad esclusione di:</p> <p>05 <i>Estrazione di carbone (esclusa torba)</i> 05.10 <i>Estrazione di antracite</i> 05.20 <i>Estrazione di litantrace</i> 08.92.0 <i>Estrazione di torba</i> fatta eccezione per gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione</p>
<p>C - <i>Attività manifatturiere</i></p> <p>Ad esclusione di:</p> <p>19.1 <i>Fabbricazione di prodotti di cokeria</i></p>
<p>F – <i>Costruzioni</i></p>
<p>G – <i>Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e</i></p>

<i>motocicli</i>
I – <i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
J – <i>Servizi di informazione e comunicazione limitatamente a</i> <i>62 - Programmazione, consulenza informatica e attività connesse</i>
M – <i>Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente alla divisione</i> <i>72 - Ricerca scientifica e sviluppo</i>

Art. 4

(Natura e misura della *garanzia*)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata, senza alcun onere o spesa a carico delle *PMI*, per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'ammontare di ciascun *finanziamento*.

2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

3. L'importo massimo garantito per singola impresa è fissato in 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) euro.

4. Sui *finanziamenti* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 5

(Operatività del *Fondo*)

1. Sulla base di una apposita convenzione con la *Regione Toscana*, *Fidi Toscana* gestisce il *Fondo* con contabilità separata denominata "Fondo di garanzia per gli investimenti delle *PMI* nelle aree obiettivo 2 e sostegno transitorio della *Toscana*".

2. *Fidi Toscana* delibera la concessione delle *garanzie*, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, *Fidi Toscana* si attiene a quanto disposto dalla *Regione Toscana*.

3. *Fidi Toscana*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione, le revoche e le eventuali modifiche al *Fondo*; entro 180 giorni la *Regione Toscana*, con atto vincolato del Settore competente per materia, conferisce efficacia illimitata alla delibera di *Fidi Toscana*; la delibera di *Fidi Toscana* ha efficacia limitata al tempo intercorrente dalla data della delibera stessa alla data di entrata in vigore dell'atto della *Regione Toscana*; le *garanzie* sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste;
- b) verifica la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, *Fidi Toscana* si attiene a quanto disposto dalla *Regione Toscana*;
- c) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
- d) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* e ne cura la contabilizzazione;
- e) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla *Regione Toscana* la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare delle commissioni e delle eventuali spese per la gestione del *Fondo* corredato dei relativi prospetti dimostrativi.

Art. 6

(Richieste di ammissione alla garanzia)

1. Le richieste di *garanzia* possono essere presentate a *Fidi Toscana* fino al giorno 31 maggio 2009 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 30 giugno 2009 compreso.

2. Alla richiesta di *garanzia* sui *finanziamenti* devono essere allegati:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi;
- b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data recente;
- c. descrizione dell'investimento e delle sue finalità;
- d. preventivi delle spese da effettuare, ovvero copia delle fatture quietanzate delle spese già effettuate; i preventivi devono essere:
 - i) inviati a *Fidi Toscana* in originale e completi di data;
 - ii) redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
- e. in caso di *nuove imprese* e di *PMI* per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica:

- i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario dell'impresa;
- ii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme. La relazione deve riguardare:
 - (1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - (2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - (3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - (4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - (5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - (6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - (7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - (8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - (9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.

3. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la *PMI*:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 e non ha riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazioni delle suddette norme;
- d. è in regola con:
 - i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come risulta da certificazione DURC

rilasciata all'impresa, ai sensi dell'art.1 c.553 della legge 23 dicembre 2005, n.266 ed allegata;

- ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
- iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
- iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori della *PMI* non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- e. non abbia amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- f. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

4. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

5. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* deve essere allegata la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Art. 7

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

3. Le richieste sono archiviate d'ufficio qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

4. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla propria delibera.

5. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.

6. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 8 (Variazioni e controlli)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle finalità dei *finanziamenti* indicate nella richiesta di ammissione;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

2. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al precedente comma.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *garanzia* del *Fondo*.

4. La *Regione Toscana* ovvero *Fidi Toscana*:

- a. svolgono le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento;
- b. possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

5. In caso le *garanzie* del *Fondo* risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

6. Le *PMI* sono tenute a conservare per cinque anni la documentazione completa delle spese effettuate e a produrla su richiesta della Regione Toscana, di *Fidi Toscana* o dei soggetti di cui al comma 4.

Art. 9

(Erogazione dei *finanziamenti*)

1. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati dalle *PMI* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.
2. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro un anno dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.
3. I termini per l'effettuazione degli *investimenti* e per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è richiesta prima della loro scadenza ed è motivata.
4. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.
5. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento* e non è efficace nei casi in cui i *soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 11

(Attivazione della *garanzia*)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente e, per conoscenza, a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.
2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento.
3. Per data di inadempimento si intende:
 - a. la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero,
 - b. la data di ammissione a procedure concorsuali.
4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:
 - a. diffida di pagamento;
 - b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia* del *Fondo*.
6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1.

7. Alla richiesta di attivazione della *garanzia* il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i. la data di inadempimento, come definita al comma 3;
 - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

8. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 4, comma 1, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 12 (*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita alla banca, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 13 (*Procedure di recupero del credito*)

1. I *soggetti finanziatori* effettuano le procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* sostenendo integralmente i relativi oneri.

2. Al termine delle procedure, i *soggetti finanziatori* provvedono:
- a. a trasmettere a *Fidi Toscana* una relazione dettagliata sulle attività svolte, sulle somme recuperate e sulle relative date di incasso;
 - b. ad accreditare al *Fondo* gli importi recuperati.

Art. 14 (Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione alla *garanzia* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse

impegnabili del *Fondo* alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.

Art. 15
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Il presente regolamento si applica alle richieste di *garanzia* sul *Fondo* pervenute a *Fidi Toscana* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1. Le richieste di *garanzia* del *Fondo* che risultano precedentemente pervenute a *Fidi Toscana* sono regolate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della richiesta.